

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016)

*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevato che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- la determinazione a contrarre definisce la volontà contrattuale e garantisce la legittimità del procedimento;

Premesso che:

- Il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A. in data 9/05/2016 ha approvato il *Regolamento per l'Acquisizione di lavori, servizi e forniture (di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)* della Società;

Vista la richiesta della Direzione Tecnica per procedere all'Affidamento del servizio di valorizzazione dei materiali secchi provenienti dalla raccolta differenziata presso l'Impianto di selezione, compostaggio e valorizzazione sito in loc. Le Cortine nel Comune di Asciano (SI);

Richiamato il Regolamento citato nella **Sezione I – Disposizioni generali** – e nello specifico **l'art. 2 – Oggetto** nella parte in cui specifica che il “*Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l'acquisizione di Forniture (di seguito anche “acquisizioni”) in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016*”;

Considerato che, ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell'attività contrattuale finalizzata all'affidamento ed all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Esaminata la natura dell'approvvigionamento richiesto;

Ritenuto che:

- per la natura e le particolari caratteristiche del servizio, la Società proceda all'affidamento per un anno, riservandosi in caso di risultati positivi della gestione e del perdurare della necessità del servizio, la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni e con le stesse modalità di anno in anno per ulteriori due anni;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
- per la tipologia del servizio, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa preveda l'attribuzione di 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per l'offerta economica;
- l'attribuzione di punti 70 per l'offerta tecnica permette di valorizzare al meglio gli aspetti che attengono alla qualità della prestazioni da rendere differenti dal prezzo, mediante l'attribuzione di pesi ai diversi elementi di valutazione, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione e quantificazione del personale, riconoscendo maggiore valore alla progettualità rispetto al prezzo;
- per l'esperienza positiva di precedenti affidamenti del servizio oggetto di procedura ad operatori che hanno riservato l'esecuzione delle prestazioni da rendere a lavoratori svantaggiati, tra i criteri tecnici premianti vi sia almeno un criterio sociale di inserimento di lavoratori svantaggiati;
- verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare le offerte presentate.

Ritenuto altresì pertanto di poter approvare la documentazione di gara comprendente il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, il Capitolato Speciale di appalto;

Dato atto che la Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento di gara non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o qualora l'offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all'assegnazione anche nel caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua e/o di procedere a trattativa privata nei casi previsti all'art. 59 e 63 del D. Lgs. 50/2016;

Stabilito che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dirigente e Direttore Tecnico della Società Ing. Fabio Menghetti;

Dato atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione all'oggetto della presente procedura;

Richiamato altresì l'art. 5 – *Approvazione della procedura di affidamento* – del medesimo Regolamento del 9/05/2016, che indica il riparto di competenze ed i poteri di spesa dei soggetti o degli organi societari competenti ad approvare le procedure di affidamento per l'Acquisizione di lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

- a) Di avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure di affidamento, in unico lotto, del servizio di valorizzazione dei materiali secchi provenienti dalla raccolta differenziata presso l'Impianto di selezione e compostaggio e valorizzazione sito in loc. Le Cortine nel Comune di Asciano (SI), stabilendo che l'appalto avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto per quanto applicabili;
- b) Di procedere, date le particolari caratteristiche del servizio oggetto di appalto, che rendono indispensabile una attenta valutazione della capacità di gestione dello stesso, all'affidamento per un anno, riservandosi la Società in caso di risultati positivi della gestione e del perdurare della necessità del servizio, la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni e con le stesse modalità di anno in anno per ulteriori due anni;
- c) Che l'affidamento avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
- d) Che, vista la esperienza positiva di precedenti affidamenti del servizio oggetto di procedura ad operatori economici che hanno impiegato, per l'esecuzione delle prestazioni da rendere, lavoratori svantaggiati, tra i criteri tecnici premianti vi sia almeno un criterio sociale di inserimento di lavoratori svantaggiati;
- e) Di approvare la documentazione di gara comprendente: il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, il Capitolato Speciale di appalto, tutti allegati quali parte ed integrante del presente atto;
- f) Di approvare il quadro economico dell'affidamento per un importo complessivo annuo stimato ed indicativo pari ad € 855.000,00 (Euro ottocento cinquantacinquemila/00); l'appalto si attesta sopra la soglia comunitaria;
- g) Di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione nelle forme e modalità di cui al D. Lgs. 50/2016;
- h) Di individuare le seguenti figure professionali: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabio Menghetti quale Dirigente e Direttore Tecnico della Società dotato della adeguata competenza professionale richiesta nello svolgimento delle attività di cui alle prestazioni da rendere;
- i) Di dare atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP in relazione all'oggetto della presente procedura;
- j) Di delegare il Presidente e il Responsabile Unico del Procedimento, se di loro competenza, a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente determina, conferendo agli stessi ampio mandato di apportare agli atti tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune per la procedura in oggetto.

2/2

Siena 12 Aprile 2017